



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale

N. 23/ 31

di data 15/05/23

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 - L.P. 19.07.1990 N. 23 - L.P. 09.03.2016 N. 2. PROGETTO EUROPEO MERIDIAN - LAVORI DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI VIDEOSORVEGLIANZA . APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 350.000,00 - OPERA 6632.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessò che rientra nei programmi dell'Amministrazione l'aggiornamento tecnologico degli impianti di videosorveglianza, in quanto alcuni siti dell'attuale impianto di videosorveglianza comunale presentano ancora telecamere analogiche di vecchia generazione. Tale intervento, che rientra nel progetto Europeo "Meridian", di cui il Comune di Trento risulta tra i beneficiari, prevede la loro sostituzione con nuove telecamere che, tramite un software dedicato, permetteranno di integrare la videosorveglianza standard con un sistema di monitoraggio del traffico;

atteso che il presente intervento prevede:

- la sostituzione di telecamere analogiche esistenti con nuove telecamere digitali, garantendo una migliore risoluzione e qualità video;
- l'installazione di nuove telecamere per ampliare le zone controllate ai fini di analisi traffico e rilevamento code;
- l'acquisizione di un nuovo software di analisi video che svolga funzione di rilevamento code e di monitoraggio del traffico veicolare, ciclabile e pedonale;
- l'acquisizione di nuovi storage e apparati di rete (switch) a sostituzione/integrazione di quelli esistenti nel datacenter comunale, aumentandone la capacità di memorizzazione e di elaborazione;
- l'affidamento di un servizio di audit esterno per la certificazione delle spese relative al complesso degli interventi rientranti nel progetto Meridian, così come richiesto dal Grant Agreement del progetto, analogamente ad altri progetti europei a cui l'Amministrazione ha partecipato;

rilevato che per la realizzazione dell'intervento sopra citato si è ritenuto di non redigere un progetto esecutivo, bensì una perizia di spesa, che risulta adeguata per la corretta esecuzione dell'intervento medesimo, poiché:

- la tipologia di intervento si riferisce ad elementi che sono definiti dall'evoluzione dinamica del mercato in questo specifico ambito;
- il livello di dettaglio offerto da una perizia di spesa risulta adeguato a garantire la corretta esecuzione dell'intervento anche in considerazione delle attività, riguardanti la sostituzione di impianti di videosorveglianza esistenti;

pagina 1/7

richiamate pertanto le proprie determinazioni:

- 17.10.2022 n. 23/40 con la quale è stata affidata a tecnico dello scrivente Servizio Opere di urbanizzazione primaria la redazione di una perizia di spesa per l'aggiornamento tecnologico degli impianti comunali di videosorveglianza ed è stata prenotata la somma di euro 350.000,00 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- 27.04.2023 n. 23/24 con la quale, per le motivazioni esposte in premessa del provvedimento, ad integrazione della sopra citata determinazione 17.10.2022 n. 23/40, è stata affidata la redazione della suddetta perizia di spesa anche ad altri tecnici interni dello scrivente Servizio Opere di urbanizzazione primaria ed è stato costituito un gruppo interno per la redazione della perizia di spesa;

vista quindi la perizia di spesa datata maggio 2023 e predisposta dal Servizio Opere urbanizzazione primaria – Ufficio reti tecnologiche, dell'importo complessivo di euro 350.000,00 (oneri compresi), come di seguito suddiviso:

A) forniture e lavori

A1) fornitura a piè d'opera di telecamere	euro	35.046,96
A2) lavori posa telecamere	euro	47.971,25
A3) fornitura e installazione di software per analisi video	euro	95.290,10
A4) fornitura e installazione di storage e apparati di rete	euro	94.175,00
A5) servizio di revisione e certificazione delle spese	euro	12.000,00
A6) oneri per la sicurezza su A2)	euro	2.398,56

sommano euro 286.881,87

B) somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1) oneri fiscali I.V.A. 22% su A)	euro	63.114,01
B2) arrotondamento	euro	4,12

sommano euro 63.118,13

totale euro 350.000,00

precisato che la perizia in oggetto prevede diverse voci riferite a prestazioni di diversa natura, tra loro autonome e riferite ad ambiti tecnologici altamente specialistici, che richiedono ciascuna soggetti specificamente specializzati nei rispettivi settori. Lo svolgimento di procedure distinte per ciascuna prestazione consente all'Amministrazione di individuare il fornitore fra soggetti qualificati nel singolo settore oggetto di ciascuna tipologia e di beneficiare ove possibile di economie di scala, tramite il prioritario ricorso a convenzioni CONSIP se presenti e in alternativa tramite lo svolgimento di procedure di affidamento sul mercato elettronico. Nel contempo, rivolgendosi direttamente agli operatori specializzati, si limitano i rincari economici gravanti sull'Amministrazione derivanti dalla necessità, per le imprese partecipanti, di affidarsi ad altri soggetti per la fornitura di prodotti specialistici non prodotti e/o commercializzati direttamente o nel far eseguire lavorazioni che necessitano di specifiche abilitazioni. Si rileva quindi la necessità di procedere con distinti affidamenti sia al fine di ricercare fornitori direttamente specializzati nei singoli settori di riferimento, sia di contenere la spesa seppur nella garanzia di qualità del prodotto finale;

richiamata la normativa di riferimento per i diversi affidamenti e in particolare:

- per l'affidamento dei lavori l'art. 11 della l.p. 12 febbraio 2019 n. 1 e s.m. recante "Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici" ai sensi del quale "oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione, di tre operatori economici, se esistenti.";
- per le altre tipologie di spesa relative a prestazioni e servizi previsti in perizia di spesa, le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni di cui alla legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m.:

pagina 2/7

- gli artt. 39 bis e ter, recanti disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi e in materia di procedure telematiche di acquisto, nonché le relative disposizioni attuative di cui alle delibere della Giunta provinciale e alle circolari provinciali;
- l'art. 36 ter 1, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni quadro con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal medesimo art. 36 ter 1 e la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;

verificato per la fornitura a piè d'opera delle telecamere di cui alla voce A1) che è disponibile la convenzione CONSIP Sistemi Videosorveglianza 2, in cui sono compresi prodotti con tipologia e caratteristiche adeguate alle esigenze dell'amministrazione comunale;

dato atto che non risultano attive convenzioni APAC o CONSIP per la fornitura e installazione di software per analisi video di cui alla voce A3);

evidenziato che per le prestazioni di cui alla voce A4), per la fornitura della parte relativa agli apparati di rete (switch), da una verifica effettuata, risulta ancora non attiva la convenzione Consip – Reti locali 8 e i tempi della sua attivazione non sono ad oggi certi;

ritenuto altresì necessario procedere celermente all'approvazione della perizia e alla definizione delle modalità di affidamento delle prestazioni in essa previste, al fine di garantire la realizzazione degli interventi entro la tempistica programmata in funzione dei termini del finanziamento europeo, prevedendo quindi di procedere per l'affidamento delle prestazioni previste alla voce A4) mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 5 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione;

ritenuto per i motivi sopra indicati di prevedere nella documentazione di gara per gli apparati di rete della voce A4) una clausola per la quale l'Amministrazione si riserva, nel caso in cui intervengano convenzioni APAC o Consip - al momento non presenti - e che le stesse includano apparati di rete equivalenti e a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione (salvo accettazione da parte dell'appaltatore o del contraente del prezzo più basso previsto dalla convenzione APAC o Consip), di non procedere all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto, previo invio di apposita comunicazione tramite PEC;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento delle prestazioni previste nel quadro economico di perizia come di seguito:

- le prestazioni di cui alla voce A1), per l'importo di euro 35.046,96 (i.v.a. esclusa) mediante adesione ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.p. 23/1990 e s.m. alla convenzione Consip - Sistemi Videosorveglianza 2, datata 21.03.2022, che vede Fastweb come affidatario. La definizione del contratto tra l'Amministrazione comunale e quest'ultimo avverrà attraverso l'emissione, da parte del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria, dell'Ordinativo di Fornitura, subordinandone l'emissione alla verifica delle condizioni richieste per la partecipazione e la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.;
- le prestazioni di cui alla voce A2) per l'importo di euro 47.971,25 (i.v.a. esclusa), mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti, ai sensi dell'art. 11 della L.p. 1/2019 e s.m. stipulando il relativo contratto mediante scambio di corrispondenza;
la modalità di affidamento sopra individuata in relazione all'importo e alla tipologia di lavori, consente di garantire un adeguato bilanciamento tra la garanzia di tutela della concorrenza, nel rispetto delle norme in materia, e i principi di economicità ed efficacia procedimentale, snellezza

e proporzionalità dell'attività amministrativa; si tratta infatti di una procedura con una strutturazione semplificata e un ridotto numero di vincoli operativi, dallo svolgimento in tempistiche contenute, e con garanzia di adeguata valutazione dell'elemento della convenienza economica tramite un confronto snello e rapido tra un numero ridotto di operatori economici;

- le prestazioni di cui alla voce A3), per l'importo di euro 95.290,10 (i.v.a. esclusa) e di cui alla voce A5), per l'importo di euro 12.000,00 (i.v.a. esclusa), mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 5 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- le prestazioni di cui alla voce A4), per l'importo di euro 94.175,00 (i.v.a. esclusa) mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 5 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Si autorizza altresì per gli apparati di rete della voce A4) a prevedere nella documentazione di gara una clausola per la quale l'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto, ma di aderire alla convenzione Consip - Reti locali 8, al verificarsi delle condizioni più sopra citate. In tal caso la definizione del contratto tra l'Amministrazione comunale e il fornitore avverrà attraverso l'emissione, da parte del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria, dell'Ordinativo di Fornitura, subordinandone l'emissione alla verifica delle condizioni richieste per la partecipazione e la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.;

richiamati, con riguardo al criterio di aggiudicazione:

- l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, il quale prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso";
- l'art. 3 comma 5 bis, il quale prevede che "fatto salvo quanto previsto, con riguardo agli affidamenti di importo superiore alla soglia prevista dal comma 01 del presente articolo, dall'articolo 16, comma 2, lettere a) e c), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso";

ritenuto di individuare quale criterio di aggiudicazione:

- per i lavori di cui alla voce A2) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema del massimo ribasso di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto;
- per le prestazioni di cui alle voci A3), A4) e A5), quello del prezzo più basso, in relazione all'importo e alla tipologia di affidamenti, tenendo conto altresì che la scelta di tale criterio consente di coniugare principi di concorrenza e principi di economicità ed efficacia procedimentale, snellezza e proporzionalità dell'azione amministrativa;

ritenuto di individuare come segue i requisiti di partecipazione per le diverse voci di

cui in perizia:

- per i lavori di cui alla voce A2) in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;
- per le prestazioni di cui alle voci A3), A4) e A5) l'iscrizione al mercato elettronico e l'iscrizione alla c.c.i.a.;

dato atto che gli affidamenti di cui alle voci A2) A3), A4) e A5) saranno formalizzati mediante scambio di corrispondenza;

dato atto, per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. che:

- per le prestazioni relative alla voce A1) del quadro economico di perizia di spesa, vista la tipologia di interventi previsti non è stata ravvisata la necessità di redigere il Piano di sicurezza

- e coordinamento né il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- per i lavori previsti alla voce A2) del quadro economico di perizia, si ritiene di rinviare la valutazione delle modalità applicative del D. Lgs. 81/2008 e s.m. al momento di definizione nel dettaglio del singolo intervento;
 - per l'esecuzione degli interventi previsti alle voci A3) e A4) considerato che avverrà anche all'interno di edifici comunali da considerarsi luogo messo a disposizione dall'Amministrazione comunale, verranno elaborati i relativi documenti di valutazione dei rischi (DUVRI) per fornire al fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare; considerato inoltre che, alla luce della natura e delle modalità di svolgimento delle prestazioni in oggetto, non sussistono significativi rischi derivanti da interferenze tra i dipendenti dell'affidatario e i dipendenti dell'Amministrazione comunale o di altri appaltatori e, pertanto, non sono previsti gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali;

ritenuto per quanto riguarda il subappalto ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.p. 2/2016 e s.m. e dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. di vietarne il ricorso, in considerazione della peculiarità delle prestazioni in oggetto, che si ritiene debbano essere svolte direttamente dall'appaltatore, poiché risultano strettamente connesse le une con le altre e non possono che essere svolte coerentemente dal medesimo soggetto; emergono quindi specifiche esigenze di coordinamento delle prestazioni oggetto di affidamento anche al fine del rispetto di ragioni di sicurezza nell'esecuzione, tali per cui alla luce delle specificità dei luoghi di esecuzione della prestazione, la presenza di una pluralità di esecutori non risulta la scelta preferibile, anche ai fini della tutela del lavoro. Si ritiene che il divieto previsto non comporti un restringimento ingiustificato della concorrenza, non ponendo ostacoli l'accesso delle piccole e medie imprese alle procedure di affidamento;

dato atto dell'inesistenza in perizia di elementi tali da identificare un prodotto specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni

- consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
 - la L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
 - la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
 - la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
 - il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306181 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
 - le proprie note istruttorie di data 05.05.2023 prot. n. 133177 e di data 08.05.2023 prot. n. 135704;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di approvare la perizia di spesa “Lavori di aggiornamento tecnologico degli impianti comunali di videosorveglianza” – opera 6632, datata maggio 2023, composta dagli elaborati “Relazione tecnico illustrativa”, “Computo metrico estimativo” e “Planimetria impianti videosorveglianza” redatta dal Servizio Opere Urbanizzazione primaria – Ufficio Reti Tecnologiche, dell'importo di euro 350.000,00 (oneri compresi);
2. di dare atto che la somma di euro 350.000,00 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con propria determinazione 17.10.2022 n. 23/40, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui in perizia secondo le seguenti modalità, come dettagliatamente specificato in premessa, dando mandato al sottoscritto Dirigente dell'esecuzione del presente atto:
 - per la voce A1) mediante adesione ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.p. 23/90 e s.m. alla convenzione Consip “Per sistemi di videosorveglianza e servizi connessi – Edizione 2 ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 - Lotto 3 – CIG 77397725E7”, stipulata in data 21.03.2022 , che vede Fastweb come affidatario;
 - per la voce A2) mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti, ai sensi dell'art. 11 della L.p. 1/2019 e s.m.;
 - per le voci A3) e A5), mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 5 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
4. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione dei relativi contratti mediante l'emissione da parte del sottoscritto dirigente, per la voce A1), dell'apposito “Ordinativo di Fornitura” e per le voci A2), A3), A4) e A5) mediante scambio di corrispondenza, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti

- provvederà il sottoscritto Dirigente alla stipulazione dei contratti;
7. di dare atto che per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m., si procederà come dettagliatamente specificato in premessa;
 8. di vietare, relativamente all'affidamento delle prestazioni in oggetto, il ricorso al subappalto, in considerazione delle valutazioni-richiamate in premessa;
 9. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2023.
 10. di dare atto ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D67H22003120004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 15/05/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 31	di data 15/05/23

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 - L.P. 19.07.1990 N. 23 - L.P. 09.03.2016 N. 2. PROGETTO EUROPEO MERIDIAN - LAVORI DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI VIDEOSORVEGLIANZA . APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 350.000,00 - OPERA 6632.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE CON RETTIFICHE:

Nel dispositivo, alla penultima riga del punto 3, inserire la voce A4 fra A3 ed A5.

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 12 giugno 2023